PROVINCIA DI NUORO

COMUNE DI DUALC	HI		
Ordinanza N° 7/2011	19 1	MOM	0000
Prot. N° 3021	del 111	NUV.	2011

IL SINDACO

Vista la comunicazione pervenuta in data 40 40 2011 prot. 3508 inviata dal servizio Veterinario
dell'ASL N. 3 di Nuoro, riguardante l'allevamento sito in Località BARATTA di questo
comune, registrato con il codice aziendale To 18 NU 04P ,di proprietà del
Sig
residente in Viale DELLE PLANTED BLANZE
N. S.u.c., relativa alla conferma di un focolaio di scrapie,
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/38 N. 1265; Visto il R.P.V. approvato con D.P.R
320/54; Vista l'O.M. 10/05/91; Vista la L. 833/78 istitutiva del S.S.N.; Vista la L.R. n. 5/95; Vista
l'O.M. 15/06/98; Vista la L. 218/88, il D. Min. Sanità 298/89 modificato dal D.M. 587/96; Visto il D.
Min. Sanità 08/04/99; Visto il T. U. enti locali 267/2000; Visto il Reg. 1774/02; Visto il Reg. 999/01;
Visto il Reg. CE 260/03; Vista la Dec. CE N. 100/03; Visto il Reg. 1915/03; Visto il Reg. CE
2245/03;
Visto il Reg. CE n. 1492/2004; Visto il Reg. CE n. 36 del 12/01/05; Vista la circolare prot. n.
31928/P-I.8.d/58; Visto il reg. CE n. 727/2007; Vista la Cir. Min. Salute n. 7516 del 11/07/07; Vista
la Circ. Mln. Salute n. 10953 del 25/09/07; Vista la Circ. Min. Salute n. 21464 del 29/10/08; VISTO
il Reg. CE 103/2009; vista la Circolare Ministeriale n. 25346 del 23/12/2008; Vista la Circolare
Ministeriale n. 3920 del 02/03/2009; Visto il Reg CE 1069 del 21/10/2009
VISTA l'ordinanza n. 6 del 16.16.2211 di questo comune con la quale si disponeva il
sequestro dell'allevamento;
ORDINA
L'immediato abbattimento e distruzione mediante incenerimento di:
a) i genitori, embrioni, ovuli e l'ultima progenie del capo infetto e,
b) tutti gli ovini dell'azienda dell'animale infetto come di seguito identificati:
IN ALLEGATO
per un totale di N ovini appartenenti ai genotipi sensibili alla scrapie;

c) tutti i caprini eventualmente presenti;

2) disinfezioni periodiche delle aree di stabulazione degli animali con ipoclorito di sodio al 2% o con idrossido di sodio 1M;

- 3) il latte ottenuto dagli animali destinati alla distruzione potrà essere somministrato ai piccoli ruminanti all'interno dell'azienda medesima; in alternativa, qualora non sia possibile tale utilizzo, esso dovrà essere distrutto ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e sue modifiche;
- 4) attivazione di un'indagine epidemiologica per identificare:
 - a) nei casi in cui è possibile i genitori e, in caso di embrioni di sesso femminile, gli ovuli e
 l'ultima progenie dell'animale femmina per cui è stata confermata la malattia;
 - b) la possibile origine della malattia e identificazione delle azienda in cui vi sono animali, embrioni e ovuli che possono essere stati infettati dall'agente patogeno o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione;
 - c) il movimento di mangimi, materiale o vettori contaminati che possano aver trasmesso la malattia nell'azienda o dall'azienda in questione;

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da €516,45 a €2582,27;

Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento degli animali , è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria par a € 154.94 per ogni capo non abbattuto.

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1549,37 a € 9.296,22

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

utouro fedole